

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERTHET

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1971

Promozione in soprannumero dei direttori di sezione e qualifiche equiparate dell'Amministrazione dello Stato, tali al 30 giugno 1970 o che hanno superato i concorsi o gli esami previsti dal precedente ordinamento

ONOREVOLI SENATORI. — Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971 sono pubblicate le norme delegate relative al riordinamento dell'Amministrazione dello Stato.

In particolare, l'applicazione delle norme che riguardano il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) ha determinato situazioni di disagio e di ingiustizia, sul piano delle già acquisite posizioni di stato giuridico, verso i direttori di sezione o equiparati, pervenuti a tale qualifica mediante concorso, ora soppresso dalle nuove disposizioni.

La nuova disciplina, infatti, consente la promozione « a ruolo aperto » dopo quattro anni e sei mesi di servizio e quindi senza esame, mentre il vecchio ordinamento prevedeva un'anzianità di nove o undici anni per poter partecipare ai concorsi.

In considerazione di ciò era giusto e necessario, soprattutto sul piano giuridico, prevedere, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, una sufficiente tutela dello stato giuridico già acquisito dagli interessati.

Gli articoli 139 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che trattano nelle disposizioni tran-

sitorie e finali la materia della promozione degli attuali direttori di sezione o equiparati, non prevedono nessuna salvaguardia dello *status* acquisito a seguito di concorso, in relazione al lungo periodo di anzianità di carriera previsto dal vecchio ordinamento.

Peraltro, la citata disposizione transitoria risulta ipotetica ed illusoria e di fatto trasforma la qualifica di direttore di sezione o equiparata, raggiunta mediante un sistema di severa selezione, da qualifica di transizione, com'era in passato, in una qualifica di sosta a tempo indeterminato.

Ciò premesso, per motivi di equità giuridica e morale, sembra opportuno e doveroso risolvere positivamente una situazione di ingiustizia che viene a determinarsi, con la recente riforma, in un danno esclusivamente verso gli attuali direttori di sezione o equiparati. Detta categoria, senza alcun demerito individuale, oggi viene a trovarsi, *ope legis*, in una situazione di costante ristagno di carriera.

Il presente disegno di legge di riforma, sul quale si richiama la particolare attenzione degli onorevoli senatori, si propone di completare la nuova disciplina che ha dimenticato gli interessi legittimi e le aspettative di una numerosa e benemerita categoria di funzionari.

Circa il problema di copertura finanziaria degli oneri che possono derivare dalla riforma presentata, si può fare fronte con le economie che deriveranno dal riassorbimento degli scatti retroattivi (art. 3 del de-

creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079) e, per l'eventuale parte eccedente, con le disponibilità ordinarie di cui ai capitoli di spesa di ciascuna Amministrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche autonome, che, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ricoprivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che siano pervenuti a tale qualifica dopo aver superato i concorsi o gli esami previsti dal precedente ordinamento, sono promossi in soprannumero, previo scrutinio per merito comparativo e senza demerito, alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, a condizione che abbiano maturato tre anni nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, oppure undici anni di anzianità di carriera, se più favorevole.

### Art. 2.

I posti in soprannumero, che risulteranno dall'applicazione della presente legge, verranno assorbiti con la cessazione dal servizio o con la promozione alla qualifica superiore di coloro che attualmente li occupano.

### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le economie risultanti dal riassorbimento degli scatti retroattivi e convenzionali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e, per l'eccedenza eventuale, con le disponibilità ordinarie di cui ai competenti capitoli di spesa delle singole amministrazioni.